5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio)

BOZZE DI STAMPA
18 dicembre 2025

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

A.S. 1689
DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2026

EMENDAMENTO GOVERNO 4.1000 E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

18 DICEMBRE 2025

EMENDAMENTI

Art. 4

4.1000/1
DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'emendamento 4.1000, nella parte consequenziale, sopprimere le lettere a), b) e c).

Conseguentemente dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

"Art. 34-*bis*
(Contributo straordinario sulle grandi ricchezze)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da

una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;

b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;

c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.

4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.".

4.1000/2

De Cristofaro, Cucchi, Magni

All'emendamento 4.1000, nella parte consequenziale, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

"Art. 34-*bis*

(Contributo straordinario sulle grandi ricchezze)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;

b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;

c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.

4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.".

4.1000/3
PIRRO, DAMANTE

All'emendamento 4.1000, nella prima parte consequenziale, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, alla lettera m), dopo il comma 2-quinquies*, inserire il seguente: «2*-sexies. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1? gennaio 2028, l'aliquota di cui al primo periodo è incrementata al 16 per cento.".».

4.1000/4
GASPARRI, LOTITO

All'emendamento 4.1000, alla parte conseguenziale, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-*bis*) sopprimere l'articolo 42;".

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione - non quantificabili in quanto gli effetti finanziari specifici della norma soppressa verranno registrati a consuntivo - si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.1000/5
DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'emendamento 4.1000, nella parte consequenziale, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

"Art. 34-*bis*
(Contributo straordinario sulle grandi ricchezze)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle

attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;

b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;

c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.

4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.".

4.1000/6

DREOSTO, BERGESIO, TESTOR

All'emendamento 4.1000, nella parte consequenziale, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, per fare fronte agli oneri derivanti, valutati in 72 milioni di euro per l'anno 2031, 583 milioni di euro per l'anno 2032, 1.048 milioni di euro per l'anno 2033, 1.716 milioni di euro per l'anno 2034 e 1.965 milioni di euro per l'anno 2035, a titolo di clausola di salvaguardia all'articolo

21, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2030, le aliquote di cui al precedente periodo sono incrementate di ulteriori 0,2 punti percentuali, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2031 di ulteriori 1,5 punti percentuali, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2032 di ulteriori due punti percentuali, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2033 di ulteriori tre punti percentuali e per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2034 di ulteriori quattro punti percentuali».

4.1000/7

PAITA, FURLAN, Enrico BORGHI

All'emendamento 4.1000, alla parte consequenziale, sopprimere la lettera b)

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento, valutati in 72 milioni di euro per l'anno 2031, 583 milioni di euro per l'anno 2032, 1048 milioni di euro per l'anno 2033, in 1716 milioni di euro per l'anno 2034, in 1965 milioni di euro per l'anno 2035, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2026, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese valutati in 72 milioni di euro per l'anno 2031, 583 milioni di euro per l'anno 2032, 1.048 milioni di euro per l'anno 2033, in 1716 milioni di euro per l'anno 2034, in 1965 milioni di euro per l'anno 2035. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente emendamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2026, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente emendamento, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute e all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

4.1000/8

PIRRO, DAMANTE

All'emendamento 4.1000, nella prima parte consequenziale, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, alla lettera m), dopo il comma 2-quinquies, *inserire il seguente: «2*-sexies. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1? gennaio 2031, l'aliquota di cui al primo periodo è incrementata al 20 per cento.".».

4.1000/9

De Cristofaro, Cucchi, Magni

All'emendamento 4.1000, nella parte consequenziale, alla lettera b) sopprimere i capoversi 10-bis., *10*-ter., *10*-quater.

Conseguentemente:

a) sopprimere il capoverso 10-*quinquies*;

b) dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

"Art. 34-*bis*

(Contributo straordinario sulle grandi ricchezze)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;

b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;

c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.

4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.".

4.1000/10

MANCINI, GELMETTI, RUSSO, LEONARDI, MIELI, SPINELLI, SCURRIA, FAROLFI, CAMPIONE, DE PRIAMO, SATTA

All'emendamento 4.1000, parte conseguenziale, alla lettera b), sopprimere il comma 10-bis.

Conseguentemente

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in misura pari a 72 milioni per l'anno 2031, 190 milioni per l'anno 2032, 554 per l'anno 2033, 687 per l'anno 2034 e 561 per l'anno 2035 si provvede a decorrere dal 1 gennaio 2031 aumentando il massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335 elevandolo del quindici percento.

4.1000/11

CAMUSSO, MANCA

All'emendamento 4.1000, alla lettera b), sopprimere il capoverso "10-bis*"*

4.1000/12

PAROLI, LOTITO

All'emendamento 4.1000, alla parte conseguenziale, alla lettera b), capoverso "10-bis*", sostituire le parole:* "le anzianità contributive riscattate", *con*

le seguenti: "le anzianità contributive oggetto di richiesta di riscatto a decorrere dal 1° gennaio 2026".

4.1000/13
CAMUSSO, MANCA

All'emendamento 4.1000, alla lettera b), sopprimere il capoverso "10-ter*"*

4.1000/14
CAMUSSO, MANCA

All'emendamento 4.1000, alla lettera b), sopprimere il capoverso "10-quater*"*

4.1000/15
DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'emendamento 4.1000, capoverso "Articolo 4", *nella parte consequenziale, sopprimere la lettera c).*

Conseguentemente dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

"Art. 34-*bis*
(Contributo straordinario sulle grandi ricchezze)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;

b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;

c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.

4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.".

4.1000/16

PIRRO, DAMANTE

All'emendamento 4.1000, nella parte consequenziale, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, alla lettera m), dopo il comma 2-quinquies, *inserire i seguenti:*

«2-sexies. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 2.500 milioni per gli anni 2026 e 2027. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero.

L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio degli anni 2026 e 2027. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno degli anni 2026 e 2027. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

2-septies. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1? gennaio 2026, l'aliquota di cui al primo periodo è incrementata al 23 per cento.".».

4.1000/17

PAITA, Enrico BORGHI

All'emendamento 4.1000, alla parte consequenziale, sopprimere la lettera c)

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento, valutati in 2.129 milioni di euro per l'anno 2026, 2.144 milioni di euro per l'anno 2027, 2.156,0 milioni di euro per l'anno 2028, in 2.093 milioni di euro per l'anno 2029, in 2.047 milioni di euro per l'anno 2030, in 2.005 milioni di euro per l'anno 2031, in 1.986 milioni di euro per l'anno 2032, in 1.976 milioni di euro per l'anno 2033, in 1.964 milioni di euro per l'anno 2034, in 1.951 milioni di euro per l'anno 2035, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2026, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese valutati in 2.129 milioni di euro per l'anno 2026, 2.144 milioni di euro per l'anno 2027, 2.156,0 milioni di euro per l'anno 2028, in 2.093 milioni di euro per l'anno 2029, in 2.047 milioni di euro per l'anno 2030, in 2.005 milioni di euro per l'anno 2031, in 1.986

milioni di euro per l'anno 2032, in 1.976 milioni di euro per l'anno 2033, in 1.964 milioni di euro per l'anno 2034, in 1.951 milioni di euro per l'anno 2035,. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente emendamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2026, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente emendamento, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute e all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

4.1000/18

CAMUSSO, MANCA

All'emendamento 4.1000, alla parte consequenziale, alla lettera c), capoverso "Articolo 45-bis*", comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera c), capoverso "7*-bis*", secondo periodo, sostituire le parole:* "è quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda, salvo diverso accordo aziendale" *con le seguenti:* "è quella definita negli accordi aziendali con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale";

b) *alla lettera c), sostituire il capoverso "7*-ter*" con il seguente:* "7-*ter*. Qualora non siano applicabili le disposizioni di cui al comma 7-*bis*, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare individuata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei diversi comparti del settore privato.";

c) *alla lettera c), capoverso "7*-quater*", sostituire le parole:* "sessanta giorni" *con le seguenti:* "centottanta giorni";

d) *alla lettera c), capoverso "7*-quinquies*", sostituire le parole:* "60 giorni" *con le seguenti:* "centottanta giorni";

e) *alla lettera d), capoverso "9", sostituire le parole da:* "in percorsi o linee" *fino alla fine del capoverso con le seguenti:* "nella linea a contenuto più prudenziale tali da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR.";

f) *alla lettera e), capoverso "9*-bis*", sostituire le parole:* "sessanta giorni" *con le seguenti*: "centottanta giorni"

4.1000/19

ZAFFINI, ZULLO, GELMETTI

All'emendamento 4.1000 , parte conseguenziale, alla lettera c) , dopo l'articolo 45-bis*, inserire il seguente:*

"Art. 45-*ter*

(*Disposizioni in materia di contrasto all'omissione contributiva alle forme di sanità integrativa)*

1. Al fine di monitorare e contrastare l'omissione contributiva, nonché di garantire il corretto versamento della relativa contribuzione da parte dei datori di lavoro privati che applicano un contratto collettivo che prevede l'obbligo di versamento di contributi a forme di sanità integrativa, i fondi sanitari integrativi del servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo n. 502, del 30 dicembre 1992, nonché tutti i fondi, enti, Casse e Società di Mutuo Soccorso aventi finalità esclusivamente assistenziale, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, inviano, entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento all'anno precedente, all'Osservatorio Nazionale dei fondi sanitari del Ministero della salute, costituito ai sensi del decreto ministeriale del 15 settembre 2022, una comunicazione in merito all'ammontare complessivo dei contributi dovuti e di quelli non versati, nonché al numero dei lavoratori di riferimento, provvedendo, altresì, a segnalare al medesimo Osservatorio eventuali datori di lavoro inadempienti.

2. Considerando la tutela sanitaria integrativa come diritto contrattuale dei singoli lavoratori, anche i fondi sanitari integrativi ovvero gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi finalità esclusivamente assistenziale, fermo restando quanto previsto dai propri statuti e regolamenti in merito alle prestazioni da garantire ai propri iscritti, hanno titolo ad agire per il recupero dei contributi omessi dal datore di lavoro in nome e per conto del lavoratore.

3. All'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole "con finalità di studio e ricerca sul complesso delle attività delle forme di assistenza complementare e sulle relative modalità di funzionamento, la cui organizzazione e il cui funzionamento sono disciplinati con apposito decreto del Ministro della salute" sono sostituite da "con finalità di studio e ricerca sul complesso delle attività delle forme di assistenza complementare e sulle relative modalità di funzionamento, nonché con finalità di monitoraggio sul regolare versamento dei contributi ai fondi sanitari integrativi da parte dei datori di lavoro, la cui organizzazione e il cui funzionamento sono disciplinati con apposito decreto del Ministro della salute. All'osservatorio dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale partecipa, di diritto, un rappresentante designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e

tale partecipazione non dà diritto alla corresponsione di gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati."

4.1000/20

BERGESIO, TESTOR, DREOSTO

All'emendamento 4.1000, parte consequenziale, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-*bis*) sostituire l'articolo 56 con il seguente:

"Art. 56

(Contributo per il sostegno abitativo dei genitori separati e divorziati)

1. Al fine di garantire un sostegno economico ai genitori separati o divorziati non assegnatari dell'abitazione familiare di proprietà con figli a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per il riconoscimento, ai soggetti beneficiari, di contributi alle spese sostenute per il soddisfacimento dei propri fabbisogni abitativi.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi a valere sul fondo di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma."».

4.1000/21

LOTITO, PAROLI

All'emendamento 4.1000, alla parte conseguenziale, dopo la lettera c), inserire la seguente:

*«c-*bis*) dopo l'articolo 64 inserire il seguente:*

"Art. 64-*bis*

(Misure per garantire l'accesso equo e uniforme alle cure per i pazienti affetti da obesità)

1. Al fine di garantire continuità al programma nazionale per la prevenzione e la cura dell'obesità di cui alla L. 3 ottobre 2025, n. 149, la

dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 377, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementata di 5 milioni per l'anno 2026, 10 milioni per l'anno 2027, 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono vincolate a garantire una tempestiva presa in carico dei pazienti e un accesso equo e uniforme su tutto il territorio nazionale alle terapie medicinali in favore dei soggetti meno abbienti ed economicamente più fragili affetti da obesità grave.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito con modificazioni dalla Legge 27 dicembre 2004 n. 307.".».

4.1000/22

PIRRO, DAMANTE

All'emendamento 4.1000, nella parte consequenziale, alla lettera d), sopprimere il punto 2).

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.1000/23

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'emendamento 4.1000, capoverso "Articolo 4", *nella parte consequenziale, alla lettera d) sostituire il numero 2) con il seguente:*

"2) agli oneri derivanti dal numero 1), pari a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle mag-

giori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-*bis* della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2026, una minore spesa complessiva annua quantificata in 140 milioni di euro.".

4.1000/24

NOCCO, ZAFFINI, RUSSO

All'emendamento 4.1000, parte conseguenziale, alla lettera d), numero 2), capoverso "2-*bis*." *sopprimere le parole* ", 289"

4.1000/25

BERGESIO, TESTOR, DREOSTO

All'emendamento 4.1000, alla lettera e), capoverso articolo 94, dopo il punto 1), inserire il seguente: 1-bis*):* "al comma 3, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: «a-*bis*) trai beni immateriali strumentali di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, rientrano anche i software relativi alla gestione di impresa.»

4.1000/26

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

All'emendamento 4.1000, nella prima parte consequenziale, alla lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il numero 2)

b) sostituire il numero 3) con il seguente: «3) sopprimere il comma 4;»

Conseguentemente, nella prima parte consequenziale, alla lettera m), dopo il comma «2-quinquies*» inserire il seguente: «2*-sexies*. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032*

4.1000/27

DAMANTE, PATUANELLI, PIRRO

All'emendamento 4.1000, nella prima parte consequenziale, alla lettera e), numero 2 sostituire le parole da: «, lettera b), secondo periodo» *fino alla fine del numero, con le seguenti:* «dopo la lettera a) inserire la seguente: "a-*bis*) trai beni immateriali strumentali di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, rientrano anche i software relativi alla gestione di impresa.".»

4.1000/28

PAROLI, LOTITO

*All'emendamento 4.1000, alla parte conseguenziale, alla lettera e), d*opo il numero 2), inserire il seguente:

«2-*bis*) al comma 3, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: *"a*-bis*) trai beni immateriali strumentali di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, rientrano anche i software relativi alla gestione di impresa.".».*

4.1000/29

PAITA, Enrico BORGHI

*All'emendamento 4.1000, alla lettera e) che modifica l'articolo 94, apportare la seguente modificazione: Dopo il punto 2), inserire il seguente punto 2-*bis*):* "al comma 3, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: «a-*bis*) trai beni immateriali strumentali di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, rientrano anche i software relativi alla gestione di impresa.»

4.1000/30

De Cristofaro, Cucchi, Magni

All'emendamento 4.1000, alla lettera e) dopo il numero 2), inserire il seguente: "2-*bis*) al comma 3, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: "*a*-bis*) tra i beni immateriali strumentali di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, rientrano anche i software relativi alla gestione di impresa*".

4.1000/31

Lombardo

All'emendamento 4.1000, parte consequenziale, lettera e), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

"3-*bis*) al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Si considerano agevolabili anche i costi sostenuti a titolo di canone per l'accesso, mediante soluzioni di cloud computing, a beni immateriali di cui all'allegato B della medesima legge, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d'imposta di vigenza della disciplina agevolativa."

4.1000/32

Lombardo

All'emendamento 4.1000, nella parte consequenziale, alla lettera e), numero 4), capoverso comma 10, sostituire la parola "Ministro" *con la parola* "Ministero"*;*

4.1000/33

Damante, Pirro

All'emendamento 4.1000, nella prima parte consequenziale, alla lettera f), alinea, dopo le parole: «all'articolo 95» inserire le seguenti: «apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-*bis*) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per le finalità di cui al comma 1, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, re-

lativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, anche se non di nuova costruzione, comprese le spese di ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento strettamente funzionale all'attività produttiva. Il valore dei terreni e degli immobili, comprese le spese di ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento funzionale degli stessi, non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.»."

b)».

4.1000/34

DAMANTE, PIRRO

All'emendamento 4.1000, nella prima parte consequenziale, alla lettera f), alinea, dopo le parole: «all'articolo 95» inserire le seguenti: «apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-*bis*) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o alla ristrutturazione di immobili a destinazione produttiva, in modo anche da incentivare il recupero di immobili esistenti e limitare il consumo del suolo in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite»."

b)».

4.1000/35

DAMANTE, PIRRO

All'emendamento 4.1000, nella prima parte consequenziale, alla lettera f), alinea, dopo le parole: «all'articolo 95» inserire le seguenti: «apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-*bis*) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «ovvero all'ampliamento» sono inserite le seguenti: «o all'adeguamento funzionale o alla riqualificazione energetica»";

b)».

4.1000/36

DAMANTE, PIRRO

All'emendamento 4.1000, nella prima parte consequenziale, alla lettera f), alinea, dopo le parole: «all'articolo 95» inserire le seguenti: «apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e al terzo periodo le parole: «200.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro»";

b)».

4.1000/37

DAMANTE, PIRRO

All'emendamento 4.1000, nella prima parte consequenziale, alla lettera f), alinea, dopo le parole: «all'articolo 95» inserire le seguenti: «apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e al terzo periodo le parole: «200.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro»";

b)».

4.1000/38

DAMANTE, PIRRO

All'emendamento 4.1000, nella prima parte consequenziale, alla lettera f), alinea, dopo le parole: «all'articolo 95» inserire le seguenti: «apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera b), inserire la seguente:* "b-*bis*) al comma 4, terzo periodo, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «, di importo inferiore a 150.000 euro se effettuati da micro e piccole imprese e di importo inferiore a 80.000 euro se effettuati nelle aree classificate come SNAI, di cui alla Strategia Nazionale per lo sviluppo delle Aree Interne, effettuati dalle imprese di qualsiasi dimensione. Per i progetti di investimento effettuati nelle aree classificate come SNAI è riconosciuta una maggiorazione del 20% dell'agevolazione di cui al primo periodo»."

b)».

4.1000/39

DAMANTE, PIRRO

All'emendamento 4.1000, nella prima parte consequenziale, alla lettera f), alinea, dopo le parole: «all'articolo 95» inserire le seguenti: «apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e garantire una quota pari ad almeno il 40 per cento a favore delle micro, piccole e medie imprese.»."

b)».

4.1000/40

Sabrina LICHERI, DAMANTE

All'emendamento 4.1000, nella prima parte consequenziale, alla lettera f), alinea, dopo le parole: «all'articolo 95» inserire le seguenti: «apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente: "c-*bis*) al comma 6, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In coerenza con quanto previsto dall'articolo 119, sesto comma della Costituzione, una specifica quota, pari al 30 per cento delle risorse di cui al periodo precedente è riservata agli investimenti e agli interventi prioritari necessari a rimuovere gli svantaggi dell'insularità nella regione Sardegna e nella Regione Siciliana.»."

b)».

4.1000/41

DAMANTE, PIRRO

All'emendamento 4.1000, nella prima parte consequenziale, alla lettera f), alinea, dopo le parole: «all'articolo 95» inserire le seguenti: «apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, dopo le parole: "sono resi noti" inserire le seguenti: "e trasmessi alle competenti commissioni parlamentari";

2) alla lettera b) sostituire le parole: "la tipologia degli investimenti" con le seguenti: "la tipologia e i settori di appartenenza degli investimenti"

3) dopo la lettera b) inserire la seguente:

"b-*bis*) l'ammontare, per ciascuna tipologia di impresa, dell'investimento realizzato entro la data del 31 dicembre 2026, del 31 dicembre 2027 e del 31 dicembre 2028.";

b)».

4.1000/42

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

All'emendamento 4.1000, nella prima parte consequenziale, alla lettera f), alinea, dopo le parole: «all'articolo 95» inserire le seguenti: «apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, inserire il seguente: "5-*bis*. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, secondo periodo, dell'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, qualora il provvedimento di cui al comma 4 indichi un credito d'imposta inferiore a quello massimo riconoscibile nelle zone assistite delle regioni di cui al comma 1 del citato articolo 16, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e le predette regioni, entro il 28 febbraio di ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, rendono nota, mediante apposita comunicazione inviata al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, la possibilità di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027 di loro titolarità, ove ne ricorrano i presupposti e nel rispetto delle procedure e dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti da detti programmi, indicando l'entità delle risorse finanziarie disponibili per il finanziamento della misura. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e le regioni che intendono avvalersi della facoltà di cui al primo periodo definiscono con propri provvedimenti le modalità di riconoscimento dell'agevolazione e gli adempimenti richiesti agli operatori economici, anche tenendo conto di quanto previsto dal citato articolo 16."

b)».

4.1000/43

DAMANTE, PIRRO

All'emendamento 4.1000, nella prima parte consequenziale, alla lettera f), alinea, dopo le parole: «all'articolo 95» inserire le seguenti: «apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 6, inserire i seguenti: «6-*bis*. Al fine di mitigare gli svantaggi derivanti dall'insularità, alle imprese con sede principale o operativa ubicata nei territori della regione Sicilia e della regione Sardegna è concesso un contributo sotto forma di credito d'imposta, nel limite di spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2028 per il trasporto di merci.

6-*ter*. Il credito d'imposta di cui al comma 6-*bis* è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 14 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti. Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree d'impianto, ubicate nelle zone assistite di cui al comma 6-*bis* per almeno cinque anni dopo il sostenimento della spesa. L'inosservanza dell'obbligo di cui al terzo periodo determina la revoca dei benefici concessi e goduti secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma.

6-*quater*. Il credito d'imposta di cui al comma 6-*bis* è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

6-*quinquies*. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei trasporti, sono definiti le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 6-*bis* e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 6-*bis*.»

*Conseguentemente, nella prima parte consequenziale, alla lettera m) dopo il capoverso «2-*quinquies*» inserire il seguente: «2-*sexies*. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.»*

4.1000/44

TESTOR, DREOSTO, BERGESIO

*All'emendamento 4.1000, al capoverso relativo all'articolo 95, dopo il comma 10-*sexies*, inserire i seguenti:*

"10-*septies*. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo di nuovi investimenti nel territorio delle province del Lazio, come di seguito specificate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ricomprende anche l'intero territorio dei comuni rientranti nella zone LAZ3, LAZ4 e nella zona contigua del Lazio Meridionale denominata LAZ5-LAZ6-LAZ7, come indicate nella Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia per il periodo dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e sue successive modificazioni, tra cui in particolare con Decisione C(2023) 8654 final del 18 dicembre 2023, ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono istituite Zone franche doganali intercluse, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013.

10-*octies*. Per le finalità di cui al comma 10-*septies* e a decorrere dalla data ivi indicata, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

10-*novies*. Agli oneri derivanti dai commi 10-*septies* e 10-*octies*, valutati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.1000/45

TESTOR, DREOSTO, BERGESIO

All'emendamento 4.1000, dopo il capoverso relativo all'articolo 95, inserire il seguente:

"f-*bis*) dopo l'articolo 95, inserire il seguente:

«Art. 95-*bis*.

(Istituzione di Zone Franche Doganali Intercluse nel Lazio Meridionale e relative agevolazioni per l'effettuazione di investimenti)

1. Al fine di incentivare il tessuto economico e produttivo e sostenere l'occupazione, nelle aree portuali e retroportuali, nelle piattaforme logistiche nonché negli agglomerati industriali situati nei comuni compresi nella zone LAZ3, LAZ4 e nella zona contigua del Lazio Meridionale denominata LAZ5-LAZ6-LAZ7 indicate nella Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia per il periodo dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e sue successive modificazioni, tra cui in particolare con Decisione C(2023) 8654 final del 18 dicembre 2023, sono istituite Zone franche doganali intercluse, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, le cui perimetrazioni sono proposte dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale nelle aree di sua competenza e, nelle altre aree, dalla Regione Lazio ed approvate con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2. Per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, alle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio delle Zone franche doganali intercluse di cui al comma 1 è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia per il periodo dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e sue successive modificazioni, tra cui in particolare con Decisione C(2023) 8654 final del 18 dicembre 2023 e nel limite massimo di spesa complessivo di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

3. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le tipologie di beni strumentali agevolabili, le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispon-

dente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.1000/46

TESTOR, DREOSTO, BERGESIO

All'emendamento 4.1000, dopo il capoverso relativo all'articolo 95, inserire il seguente:

"f-*bis*) dopo l'articolo 95, inserire il seguente:

«Art. 95-*bis*.

(Istituzione di Zone Franche Doganali Intercluse nel Lazio Meridionale)

1. Al fine di incentivare il tessuto economico e produttivo e sostenere l'occupazione, nelle aree portuali e retroportuali, nelle piattaforme logistiche nonché negli agglomerati industriali situati nei comuni compresi nella zone LAZ3, LAZ4 e nella zona contigua del Lazio Meridionale denominata LAZ5-LAZ6-LAZ7 indicate nella Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia per il periodo dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e sue successive modificazioni, tra cui in particolare con Decisione C(2023) 8654 final del 18 dicembre 2023, sono istituite Zone franche doganali intercluse, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, le cui perimetrazioni sono proposte dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale nelle aree di sua competenza e, nelle altre aree, dalla Regione Lazio ed approvate con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

4.1000/47

D'ELIA, MANCA, MISIANI, CRISANTI, LORENZIN, NICITA, RANDO, VERDUCCI

All'emendamento 4.1000, dopo la lettera f), inserire la seguente: «f-*bis*) dopo l'articolo 95 inserire il seguente: "Art. 95-*bis (Credito di imposta in materia di spettacoli di musica dal vivo)* - 1. Al fine di promuovere una distribuzione più diffusa sul territorio nazionale di spettacoli di musica dal vivo e di favorire il pubblico nella partecipazione, nonché al fine di sostenere la valorizzazione degli artisti, alle imprese di produzione e organizzazione di spettacoli di musica dal vivo, che svolgono da almeno un anno attività stabile e

continuativa con sede in Italia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia, è riconosciuto nel limite di spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 un credito di imposta fino al 30 per cento dei costi sostenuti per l'attività di produzione e organizzazione nonché di distribuzione di spettacoli di musica dal vivo per eventi svolti in sale e luoghi con capienza fino a un massimo di 5.000 persone. Il credito di imposta è calcolato sulle spese sostenute sull'intero territorio nazionale.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende:

a) per impresa di produzione e organizzazione di spettacoli di musica dal vivo: l'impresa che ha come finalità la produzione e l'organizzazione di spettacoli o manifestazioni di musica dal vivo;

b) per musica dal vivo: l'esecuzione in pubblico di opere musical o di suoni attraverso l'uso, diretto e contestuale alla rappresentazione, di uno o più strumenti musicali monofonici o polifonici o di voci umane o di altra forma di espressione musicale.

3. Il credito di imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo. Con il medesimo decreto sono stabiliti gli eventuali limiti di importo per ciascun concerto o evento ovvero per impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di concerti o eventi ovvero di impresa o gruppi di imprese e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile; i limiti massime delle capienze dei luoghi, differenziando tra posti al chiuso e all'aperto; la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali. Sono esclusi dal perimetro di applicazione del presente articolo, gli operatori e le imprese già finanziati dal Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo.

5. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa.

6. La presente agevolazione è concessa nei limiti di cui al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 15 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

7. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132.".

4.1000/48

PAROLI, LOTITO

All'emendamento 4.1000, alla parte conseguenziale, alla lettera g), al numero 1), premettere il seguente:

"01) al comma 1, sostituire le parole "Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura" con le seguenti: "Agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 e alle imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura".

4.1000/49

GELMETTI

All'emendamento 4.1000, parte conseguenziale, lettera g), numero 2), capoverso "6-*octies*", *secondo periodo, sostituire le parole* "credito d'imposta di cui al presente articolo" *con le seguenti:* "credito d'imposta di cui al comma 6-*quater*" *e sostituire le parole* "comma 2 del presente articolo" *con le seguenti*: "comma 2 dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 6-*quater*".

4.1000/50

BERGESIO, MINASI, TESTOR, DREOSTO

All'emendamento 4.1000, alla lettera h), dopo il capoverso comma 3-ter *inserire il seguente:*

"3-*quater*. Al fine di salvaguardare la sostenibilità economica dei contratti pubblici, a prevenire contenziosi e rallentamenti nell'esecuzione delle opere, all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con

modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-*bis*:

1. al primo periodo, le parole: «al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2026»;

2. al sesto periodo, le parole «per gli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026»;

3. all'ultimo periodo, le parole: «ed entro il 31 gennaio 2025 per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, entro il 31 gennaio 2025 per l'anno 2025 ed entro il 31 gennaio 2026 per l'anno 2026».

b) al comma 6-*ter*, al primo periodo, le parole «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026»;

c) al comma 8, al primo periodo, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026; nonché, all'ultimo periodo, le parole »dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025« sono sostituite dalle seguenti: »dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2026";

d) Al comma 12, al secondo periodo, le parole «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

4.1000/51

PAROLI, LOTITO

All'emendamento 4.1000, alla parte conseguenziale, alla lettera h), dopo il comma 3-ter *inserire il seguente:*

"3-*quater*. Al fine di salvaguardare la sostenibilità economica dei contratti pubblici, a prevenire contenziosi e rallentamenti nell'esecuzione delle opere, all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-*bis*:

1. al primo periodo, le parole: «al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2026»;

2. al sesto periodo, le parole «per gli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026»;

3. all'ultimo periodo, le parole: «ed entro il 31 gennaio 2025 per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «,

entro il 31 gennaio 2025 per l'anno 2025 ed entro il 31 gennaio 2026 per l'anno 2026».

b) al comma 6-*ter*, al primo periodo, le parole «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026»;

c) al comma 8, al primo periodo, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026; nonché, all'ultimo periodo, le parole »dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025« sono sostituite dalle seguenti: »dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2026«;

d) al comma 12, al secondo periodo, le parole »fino al 31 dicembre 2025« sono sostituite dalle seguenti: »fino al 31 dicembre 2026«.

4.1000/52

NICITA, IRTO, MANCA, LORENZIN, MISIANI

All'emendamento 4.1000, al primo conseguentemente, lettera h), dopo il comma 3-ter, *aggiungere i seguenti:*

« 3-quater. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 273:

1) la lettera a-*bis*), è soppressa;

2) la lettera b), è soppressa;

b) il comma 273-*bis*, è soppresso.

c) il comma 273-*ter*, è soppresso.

3-quinquies. Le risorse disponibili di cui al comma 3-*bis*, lettera a), numero 1), sono riassegnate al Fondo per lo sviluppo e la coesione periodo di programmazione 2021-2027 per le finalità della programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e imputate interamente alla quota spettante al Mezzogiorno.

3-sexies. Le risorse disponibili di cui al comma 3-*bis*, lettera a), numero 2), sono riassegnate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle Regioni Sicilia e Calabria per l'attuazione delle finalità della programmazione 2021-2027, con priorità di intervento per il rafforzamento della mobilità stradale, marittima e ferroviaria, il completamento di reti autostradali, l'edilizia sanitaria e scolastica, il sostegno alle imprese, la resilienza energetica, la riconversione ecologica e la riqualificazione dei la-

voratori, in particolare nei poli industriali in cui insistono asset strategici per la sicurezza nazionale.

4.1000/53

TESTOR, DREOSTO, BERGESIO

All'emendamento 4.1000, al capoverso relativo all'articolo 99, dopo il comma 3-ter, *inserire i seguenti:*

"3-*quater*. Al fine di perseguire gli obiettivi di sviluppo del trasporto ferroviario ad alta velocità su tutto il territorio dell'Italia centrale, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2026 per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, preliminare e definitiva, di una stazione ferroviaria sulla linea Alta velocità Roma-Napoli individuata nelle zone di Frosinone Nord, Ferentino e Supino.

3-*quinquies*. All'onere derivante dal comma 3-*quater*, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.1000/54

ZULLO, GELMETTI

All'emendamento del Governo 4.1000, parte conseguenziale, dopo la lettera h), inserire la seguente: "h-bis*) all'articolo 111, dopo il comma 4 inserire il seguente:* «4-*bis*. Al fine di concorrere alla finalità della prevenzione del rischio sismico nei Comuni rientranti nella mappatura delle aree interne del ciclo 2021-2027, sono stanziati 90 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in ragione di 10 milioni di euro per l'annualità 2026 e di 80 milioni di euro per l'annualità 2027, da destinare al finanziamento di interventi su infrastrutture pubbliche nei territori di detti Comuni, anche tenuto conto della relativa classificazione sismica. L'individuazione dei Comuni beneficiari del finanziamento, i criteri di selezione degli interventi ammissibili, le modalità di erogazione delle risorse, nonché quelle di rendicontazione degli interventi medesimi sono definiti mediante apposito bando adottato dal Dipartimento per le politiche di coesio-

ne della Presidenza del consiglio dei ministri, congiuntamente al Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.»*;*".

4.1000/55

NICITA, IRTO, MANCA, LORENZIN, MISIANI

All'emendamento 4.1000, al primo conseguentemente, lettera i), sopprimere il numero 1)

Conseguentemente, all'articolo 132, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: « 2-*bis*. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 382 milioni di euro per l'anno 2026.»

4.1000/56

LOPREIATO, PIRRO, DAMANTE

*All'emendamento 4.1000, nella prima parte consequenziale, alla lettera i) dopo il numero 1), inserire il seguente: «*1-*bis)* sopprimere il comma 10».

4.1000/57

NICITA, IRTO, MANCA, LORENZIN, MISIANI

All'emendamento 4.1000, al primo conseguentemente, lettera i), sopprimere il numero 2)

Conseguentemente, all'articolo 132, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: « 2-*bis*. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 200 milioni di euro per l'anno 2026.»

4.1000/58

NICITA, IRTO, MANCA, LORENZIN, MISIANI

*All'emendamento 4.1000, al primo conseguentemente, lettera l), capoverso "Art. 129-*bis*", sopprimere i commi 1 e 2*

4.1000/59

PAITA

*All'emendamento 4.1000, alla parte consequenziale, lettera l) capoverso «Art. 129-*bis*", al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* "Le rimodulazione di cui al presente articolo sono definite previa approvazione di appositi atti di indirizzo delle Camere. Il Governo trasmette comunicazioni e relazioni periodiche almeno trimestrali alle Camere in relazione all'attuazione del presente articolo."

4.1000/60

ZAMBITO, MANCA

*All'emendamento 4.1000, al primo conseguentemente, lettera l), dopo il comma 2, aggiungere il seguente: « 2-*bis. In caso di singoli appalti di valore superiore ai 50 milioni di euro, il cui avanzamento dei lavori sia superiore al 50% e non vi siano risorse in disponibilità della stazione appaltante, le medesime stazioni appaltanti, al fine di scongiurare il blocco dei lavori, possono presentare istanza nei termini previsti dall'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, anche per l'annualità 2026. Fra queste, al fine di completare nei tempi previsti le opere cofinanziate dal PNRR, viene stabilita una priorità di istruttoria e di liquidazione.»

4.1000/61
GELMETTI

All'emendamento 4.1000, parte consequenziale, dopo la lettera l) inserire la seguente:

"l bis) dopo l'articolo 129 inserire il seguente:

«Art. 129-*bis*
(*Esenzione dall'imposta di bollo su alcuni contratti di credito*)

1. Alla nota 2-*bis*, dell'articolo 2, della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642 e alla nota 3, dell'articolo 2, della tariffa, parte I, di cui all'Allegato 3 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, dopo le parole: «previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 » sono inserite le seguenti: «, esclusi i contratti di credito di importo inferiore a 200 euro, i contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri, i contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo se il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 20 novembre 2026.

4.1000/62
GELMETTI

All'emendamento 4.1000, parte conseguenziale, dopo lettera l) inserire la seguente:

"l-*bis*) dopo l'articolo 131, aggiungere il seguente:

«Art. 131-*bis*
(Misure per l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

1. Al fine di promuovere le iniziative di cui all'articolo 178 del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le risorse imputate programmaticamente al Ministero del turismo, ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1) della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n.

77/2024 del 29 novembre 2024 è incrementata di complessivi 200 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021 -2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della medesima legge n. 178 del 2020. L'accordo per la coesione da definire con il Ministero del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera c) della citata legge n. 178 del 2020, indica il cronoprogramma procedurale e finanziario delle iniziative finanziabili con le risorse di cui al primo periodo, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 131, comma 1.».".

4.1000/63

MARTON, PIRRO, DAMANTE

All'emendamento 4.1000, nella prima parte consequenziale, lettera m), dopo il comma 2-bis, *inserire il seguente:*

«2-bis.*1.* All'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 giugno 2024, n.89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "*I finanziamenti di cui al presente comma sono concessi, anche congiuntamente al finanziamento bancario o di altre istituzioni finanziarie, prioritariamente a favore di imprese stabilmente operative in Stati del continente africano, per la realizzazione di interventi nei seguenti settori, in coerenza con le finalità del richiamato Piano Mattei: infrastrutture; tutela dell'ambiente e approvvigionamento delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche; salute; agricoltura e sicurezza alimentare; organizzazioni non governative; terzo settore.*".».

4.1000/64

PAITA, Enrico BORGHI

All'emendamento 4.1000, alla parte consequenziale, lettera m), sopprimere il comma 2-quinquies

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento, valutati in 1.300 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2026, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese valutati in valutati in 1.300 milioni di euro per l'anno 2026. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente emendamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2026, su proposta del Ministro dell'economia e

delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente emendamento, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute e all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

4.1000/65

Barbara Floridia, Damante, Di Girolamo, Pirro

All'emendamento 4.1000, apportare le seguenti modifiche:

1) alla prima parte consequenziale, alla lettera m), dopo il comma 2-quinquies, *inserire i seguenti:* «2-*sexies*. Il fondo di cui all'articolo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 600 milioni di euro per l'anno 2033.

2-*septies*. Per gli anni 2032 e 2033, l'aliquota di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, è aumentata di 2 punti percentuali.».

2) nella seconda parte consequenziale, sostituire la lettera b) con la seguente: b) allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, Missione 1 - Istruzione scolastica - Programma 9 - Edilizia scolastica e sicurezza nelle scuole, apportare le seguenti variazioni:

2026

CP: +780.000.000
CS: +780.000.000

4.1000/66

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

All'emendamento 4.1000, al primo conseguentemente, lettera m), dopo il comma 2-quinquies, *aggiungere il seguente: «* 2-*sexies*. È fatto divieto alle compagnie di assicurazione di traslare gli oneri a loro carico derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-*quinquies* sugli assicurati. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'IVASS, per quanto di rispettiva competenza, vigilano sulla puntuale osservanza della disposizione

di cui al presente comma, anche mediante accertamenti a campione e riferiscono annualmente alle Camere con apposita relazione.»

4.1000/67

Barbara Floridia, Damante, Di Girolamo, Pirro

All'emendamento 4.1000, nella seconda parte consequenziale, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, Missione 1 - Istruzione scolastica - Programma 9 - Edilizia scolastica e sicurezza nelle scuole, apportare le seguenti variazioni:

2033

CP: +780.000.000
CS: +780.000.000

4.1000/68

Barbara Floridia, Damante, Di Girolamo, Pirro

All'emendamento 4.1000, nella seconda parte consequenziale, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) allo stato di previsione Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 13 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, Programma 13.5 - Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario, apportare le seguenti variazioni:

2033

CP: +780.000.000
CS: +780.000.000

4.1000

Il Governo

All'articolo 4, comma 3, sostituire le parole: «Ai premi e alle somme di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, erogati negli anni 2026 e 2027, l'imposta sostitutiva sui premi di produttività» *con le seguenti:* «Ai premi di produttività e alle somme erogate a titolo di partecipa-

zione agli utili di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, erogati negli anni 2026 e 2027, l'imposta sostitutiva».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 25, apportare le seguenti modificazioni:*

1) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis.* Al fine di potenziare la base informativa disponibile per lo svolgimento delle attività di analisi del rischio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, e di assicurare il consolidamento degli effetti derivanti dall'attuazione della Riforma 1.12 (Riforma dell'Amministrazione fiscale) del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: "La ritenuta deve essere operata con un'aliquota dell'uno per cento a decorrere dall'anno 2029, a titolo d'acconto delle imposte sui redditi, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nell'esercizio di imprese da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che, al momento di ricevere il pagamento, non abbiano aderito alla proposta di concordato preventivo biennale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, o che non si trovino in regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto 2018, n. 128. La ritenuta di cui al periodo precedente non è effettuata qualora il pagamento sia eseguito con le modalità di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità attuative delle disposizioni del quinto e del sesto periodo".

1-*ter.* Conseguentemente alle disposizioni di cui al comma 1-*bis*, all'articolo 38, comma 1, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: "La ritenuta deve essere operata con un'aliquota dell'uno per cento a decorrere dall'anno 2029 , a titolo d'acconto delle imposte sui redditi, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nell'esercizio di imprese da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che, al momento di ricevere il pagamento, non abbiano aderito alla proposta di concordato preventivo biennale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, o che non si trovano in regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto 2018, n. 128. La ritenuta di cui al periodo precedente non è effettuata qualora il pagamento sia eseguito con le modalità di cui all'articolo 41, comma 1, del presente testo unico. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità attuative delle disposizioni del quinto e del sesto periodo.".

1-*quater.* La rubrica dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 38, del testo unico in

materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, è sostituita dalla seguente: "Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo, sui redditi d'impresa e su altri redditi.".

1-quinquies. Le disposizioni dei commi da 1-*bis* a 1-*quater* si applicano, nelle percentuali ivi indicate, ai pagamenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2029.»;

2) la rubrica è modificata come segue: «Misure di contrasto agli inadempimenti in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto»;

b) *all'articolo 43 dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:*

«10-*bis.* Con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2031, ai soli fini della maturazione del diritto al pensionamento anticipato sulla base dei requisiti di anzianità contributiva di cui all'articolo 24, commi 10 e 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011,n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per il conseguimento dei predetti requisiti di anzianità contributiva non concorrono, nella misura di sei mesi di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2031, nella misura di dodici mesi di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2032, nella misura di diciotto mesi di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2033, nella misura di ventiquattro mesi di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2034 e nella misura di trenta mesi di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i requisiti dall'anno 2035, le anzianità contributive riscattate con riferimento ai corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dalla legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modificazioni e integrazioni anche ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dalla legge 15 luglio 2022, n. 99.

10-*ter.* All'articolo 24 del decreto-legge del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 10 il secondo periodo è sostituto dal seguente: "Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi di cui al primo periodo se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2031, trascorsi quattro mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2033, trascorsi cinque mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2034, trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati a decorrere dal 1° gennaio 2035.";

b) al comma 11 il quinto periodo è sostituto dal seguente: "Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi di cui al primo periodo se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2031, trascorsi quattro mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2033, trascorsi cinque mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2034, trascorsi sei mesi dalla data di ma-

turazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati a decorrere dal 1° gennaio 2035.".

10-*quater*. All'articolo 17 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: "trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi" sono sostituite dalle seguenti: "trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi se i medesimi sono maturati entro il 31 dicembre 2031, trascorsi quattro mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi se i medesimi sono maturati entro il 31 dicembre 2033, trascorsi cinque mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi se i medesimi sono maturati entro il 31 dicembre 2034, trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi se i medesimi sono maturati a decorrere dal 1° gennaio 2035".

10-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi da 10-*bis* a 10-*quater* non trovano applicazione con riferimento ai lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 26, comma 9 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso alla predetta prestazione e con riferimento ai lavoratori per i quali, alla predetta data, siano stati stipulati accordi di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92 ovvero di cui all'articolo 41 del predetto decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.».

c) *dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:*

«Art. 45-*bis*.

(Modifiche in materia di trattamento di fine rapporto e di adesione alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato)

1. All'articolo 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026, sono tenuti al versamento del contributo di cui al presente comma anche i datori di lavoro che raggiungono, negli anni successivi a quello di inizio dell'attività, la soglia dimensionale di cui al terzo periodo del presente comma, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente.".

2. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole "Ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti che aderiscono" sono aggiunte le seguenti: ", in modo automatico o esplicito,";

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. I lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, esclusi i lavoratori domestici, aderiscono automaticamente alla previdenza

complementare secondo le modalità di cui ai commi 7-*bis* e 7-*ter*, salvo quanto previsto dal comma 7-*quater.";*

c) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

"7-*bis.* L'adesione automatica opera verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. In caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente periodo la forma pensionistica complementare di destinazione è a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda, salvo diverso accordo aziendale. Ciò comporta la devoluzione dell'intero TFR e della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi, La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore pari all'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il TFR viene devoluto nella misura prevista dagli accordi se il lavoratore decide di avvalersi di tale opzione entro il termine di cui al comma *7*-quater.

7-*ter*. In assenza degli accordi o contratti di cui al comma *7*-bis la forma pensionistica complementare di destinazione dell'adesione automatica è quella residuale individuata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 85 del 31 marzo 2020, n. 85, alla quale viene conferito l'intero importo del TFR.

7-*quater*. Entro sessanta giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può comunque scegliere di rinunciare all'adesione automatica e:

a) conferire l'intero importo del TFR maturando a un'altra forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente prescelta;

b) ovvero mantenere il TFR secondo il regime di cui all'art. 2120 del Codice civile; tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta.

Il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione resa dal lavoratore, al quale ne rilascia copia.

7-*quinquies*. In caso di adesione automatica di cui al comma 7, il datore di lavorone dà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizia a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni di cui al comma 7-*quater*. Tali versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l'adesione decorre da detta data.".

d) i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

"8. Al momento della prima assunzione il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma

pensionistica complementare destinataria dell'adesione automatica, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica.

9. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono che i contributi e le quote di TFR pervenuti a seguito di adesioni non esplicite siano investite in percorsi o linee di investimento caratterizzati da differenti profili di rischio-rendimento, tenendo conto in particolare dell'orizzonte temporale dell'investimento e dell'età anagrafica dell'aderente.";

e) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-*bis.* Con riferimento ai lavoratori non di prima assunzione, contestualmente all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto a fornire informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e a verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione. Nel caso in cui il lavoratore abbia in essere un'adesione a una forma pensionistica complementare, il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore circa la possibilità per lo stesso di indicare, entro sessanta giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando da tale data, precisando che in difetto si applica il meccanismo di adesione automatica di cui ai commi da 7 a *7*-ter, con gli effetti di cui al comma 7-*quinquies.* Il predetto TFR è conferito per l'intero importo, salvo che il lavoratore, entro il termine di cui al secondo periodo, decida di destinare a tale forma una percentuale del TFR maturando secondo quanto previsto dagli accordi ai sensi del comma 2 ovvero, per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare, in misura non inferiore al 50 per cento.".

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026 ed entro la medesima data la COVIP adegua le proprie istruzioni.».

d) *All'articolo 78, apportare le seguenti modificazioni:*

1) al comma 1, le parole: «0,20 per cento», *sono sostituite dalle seguenti:* «0,30 per cento»;

2) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis.* Il Fondo dei farmaci innovativi, di cui all'articolo 1, commi da 281 a 292 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è ridotto a decorrere dall'anno 2026 di 140 milioni di euro annui. La riduzione si applica proporzionalmente sugli importi indicati all'articolo 1, commi 288,289 e 290, della medesima legge n. 207 del 2024.».

e) *all'articolo 94, apportare le seguenti modificazioni:*

1) al comma 1, sostituire le parole: «è maggiorato nelle misure di cui ai commi 4 e 5 in relazione agli investimenti di cui al comma 3 effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, o al 30 giugno 2027, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2026 il relativo ordine risulti accettato dal

venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.» *con le seguenti:* «è maggiorato nella misura del 180 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro in relazione agli investimenti di cui al comma 3 in beni prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.»;

2) al comma 3, lettera b), *secondo periodo, le parole:* «a), b) e c),» *sono sostituite dalle seguenti:* «b) e c),»;

3) *sopprimere i commi 4, 5 e 6;*

4) *sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:*

«10. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo alla procedura di accesso al beneficio, nonché al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio.

11. La determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 è effettuata senza tener conto delle disposizioni di cui al presente articolo.»;

f) *all'articolo 95, dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*

«10-*bis.* Alle imprese che, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, hanno validamente presentato all'Agenzia delle entrate dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 la comunicazione integrativa di cui al comma 486, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, spetta, nell'anno 2026, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 14,6189 per cento dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con la predetta comunicazione, a condizione che non abbiano ottenuto il riconoscimento, con riferimento a uno o più investimenti oggetto della comunicazione integrativa, del credito d'imposta di cui all'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

10-*ter.* Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 10-*bis*, le imprese presentano, dal 15 aprile 2026 al 15 maggio 2026, esclusivamente in via telematica, una comunicazione all'Agenzia delle entrate, nella quale dichiarano, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non aver ottenuto il riconoscimento del credito d'imposta di cui al richiamato articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 16 febbraio 2026, sono definiti gli elementi informativi da indicare nella co-

municazione di cui al primo periodo e le modalità di trasmissione della stessa. La somma del credito d'imposta riconosciuto ai sensi del comma 10-*bis* e del credito d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, come determinato sulla base dell'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, non può comunque eccedere l'importo richiesto con la comunicazione integrativa di cui all'articolo 1, comma 486, secondo periodo, della medesima legge.

10-*quater*. Al ricorrere delle ipotesi di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, il credito d'imposta riconosciuto ai sensi del comma 10-*bis* deve essere proporzionalmente rideterminato. L'importo indebitamente utilizzato è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le predette ipotesi. Le imprese beneficiarie decadono proporzionalmente dal contributo riconosciuto ai sensi del comma 10-*bis* qualora, con riferimento al credito d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, sia accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero qualora la comunicazione presentata ai sensi del comma 10-*ter* contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese.

10-*quinquies*. Il contributo di cui al comma 10-*bis* è utilizzabile nell'anno 2026 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a partire dal 26 maggio 2026 e sino al 31 dicembre 2026. Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

10-*sexies*. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, e del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 17 maggio 2024, anche ai fini delle attività di controllo.»;

g) *all'articolo 96, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 3, primo periodo, le parole:* «di cui all'articolo 96 della presente legge» *sono sostituite dalle seguenti:* «agli investimenti effettuati dai soggetti che possono beneficiare delle disposizioni di cui all'articolo 94 della presente legge e di cui ai commi da 6-*quater* a 6-*septies* del presente articolo»;

2) *dopo il comma 6 inserire i seguenti commi:*

«6-*bis*. Le percentuali rese note con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. N. 570047 del 12 dicembre 2025, emanato ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma *2*-ter, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono rideterminate nella misura del 58,7839 per cento con riferimento agli investimenti effettuati dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e

nella misura del 58,6102 per cento con riferimento agli investimenti effettuati dalle grandi imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

6-*ter*. Agli oneri in termini di indebitamento netto derivanti dal comma *6*-bis, pari a 133,289 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede, quanto a 62,289 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale n. 1778, intestata all'Agenzia delle entrate - fondi di bilancio, ai sensi dell'articolo 3, comma 14-*octies* del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 e, quanto a 71 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2025, delle risorse disponibili in conto residui ai sensi dell'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

6-*quater*. All'articolo *16*-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "Per gli anni 2024 e 2025" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2024, 2025 e 2026" e dopo le parole "50 milioni di euro per l'anno 2025" sono aggiunte le seguenti: "e per l'anno 2026";

b) al comma 2, dopo le parole: "al 15 novembre 2025" sono aggiunte le seguenti: "e dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026".

6-*quinquies*. Per l'anno 2026, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo *16*-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 6-*quater*, gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2026. A pena di decadenza dall'agevolazione, i soggetti interessati comunicano, altresì dal 20 novembre 2026 al 2 dicembre 2026, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026. Ai fini delle predette comunicazioni, i soggetti interessati si avvalgono del modello di comunicazione già approvato dal direttore dell'Agenzia delle entrate per l'anno 2025, con il contenuto e le modalità di trasmissione per esso previsti.

6-*sexies*. Ai fini del rispetto del limite di spesa previsto per l'anno 2026 dal comma 1 dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 6-*quater*, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da parte di ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al comma 6-*quinquies*. La suddetta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti di imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento. Si applicano le disposi-

zioni di cui al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 18 settembre 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2024.

6-*septies*. Il credito d'imposta di cui al comma 6-*quater* è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

6-*octies*. Il credito d'imposta di cui al comma 6-*quater* è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni, anche di comunicazione, pubblicazione e trasparenza, previsti dai regolamenti (UE) 2022/2472 e 2022/2473 che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 14 del regolamento (UE) 2022/2472 per le micro, piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, dagli articoli 41 e 42 del regolamento (UE) 2022/2472 per le imprese attive nel settore forestale, dagli articoli 21, 24, 27, 29, 33, 36 del regolamento (UE) 2022/2473 per le imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura e dalla sezione 1.1.1.1 degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) per le grandi imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli. Queste ultime possono beneficiare del credito d'imposta di cui al presente articolo, a valere sulle spese ammissibili effettuate nel periodo indicato al comma 2 del presente articolo, a partire dalla data di notifica della decisione di approvazione del regime di aiuto da parte della Commissione europea, alla quale è notificato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il credito d'imposta è cumulabile con gli aiuti *de minimis* e con gli altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle discipline europee di riferimento.».

3) alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché proroga del credito d'imposta ZES in agricoltura».

h) *all'articolo 99, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-*bis*. Al fine di consentire la realizzazione dell'intervento "Collegamento stradale Cisterna-Valmontone" e relative opere connesse è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro l'anno 2032 e per ciascuno degli anni dal 2034 al 2041. Entro il 31 marzo 2026, con decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla predisposizione di un cronoprogramma procedurale e finanziario che tenga conto delle diverse fonti normative e di finanziamento insistenti sull'opera al fine di addivenire ad un complessivo cronoprogramma procedurale e finanziario. Il mancato rispetto del termine di adozione del provvedimento comporta la revoca delle risorse assegnate che sono versate all'entrata del bilancio dello

Stato per essere riassegnate al Fondo Investimenti di cui all'articolo 1, comma 875 della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Con il decreto di cui al secondo periodo sono altresì previsti i criteri e le modalità di revoca in caso di mancato rispetto del cronoprogramma o di mancata alimentazione dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato.

3-*ter*. Per interventi normativi in materia di mobilità è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2026 e di 150 milioni di euro per l'anno 2027.».

i) *all'articolo 129, apportare le seguenti modifiche:*

1) al comma 6, le parole «1.100 milioni di euro nell'anno 2026 e di 1.000 milioni di euro nell'anno 2027» *sono sostituite dalle seguenti:* «1.482 milioni di euro nell'anno 2026 e di 1.000 milioni di euro nell'anno 2027, con imputazione alle risorse non assegnate, anche rinvenienti da revoche o rimodulazioni di precedenti assegnazioni in attuazione di disposizioni vigenti e dell'articolo 131»;

2) al comma 15, le parole: «100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028» *sono sostituite dalle seguenti:* «300 milioni di euro per l'anno 2026 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028»;

l) *dopo l'articolo 129 aggiungere il seguente:*

«Art. 129-*bis*.

(Disposizioni in materia di rimodulazione del PNRR)

1. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilenza è rimodulato nei termini previsti dalla Decisione di esecuzione del Consiglio UE del 27 novembre 2025 recante modifica della decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede, con uno o più decreti direttoriali, ai conseguenti adempimenti amministrativi e contabili per la messa a disposizione delle risorse in favore delle amministrazioni centrali titolari delle misure.

2. Entro il 28 febbraio di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, le disponibilità dei conti correnti di tesoreria istituiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato rispettivamente, per l'importo pari a 5.943 milioni di euro, 1.000 milioni di euro e 159 milioni di euro e restano acquisite all'erario.

3. Entro il 28 febbraio 2026, le risorse nella disponibilità dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.a., assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 613, della legge n. 232 del 2016, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per un importo pari a 50 milioni di euro e restano acquisite all'erario.».

m) *all'articolo 132, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-*bis*. I finanziamenti di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, possono essere concessi anche nell'anno 2026, fermo restando il limite massimo previsto dal medesimo comma. Agli oneri derivanti dalla garanzia dello Stato di cui all'articolo 10, comma 6, del suddetto decreto-legge, si fa fronte con le risorse affluite al 31 dicembre 2025 sul conto corrente di tesoreria di cui al comma 10 del medesimo articolo.

2-*ter*. All'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, le parole: ", nei limiti delle risorse di cui al comma 10," sono soppresse.

2-*quater*. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo da ripartire con una dotazione di 1.300 milioni di euro per l'anno 2026, al fine di incrementare le dotazioni di misure a favore delle imprese. Le risorse di cui al primo periodo possono essere assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati prima del 31 dicembre 2025, all'incremento dei limiti di spesa previsti per il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, da usufruire esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 nel corso dell'anno 2026.

2-*quinquies*. Al Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nell'articolo 334 il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per l'individuazione e la denuncia dei premi soggetti al contributo, per la riscossione e per le relative sanzioni si applica la legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni. Entro il 16 novembre di ogni anno, gli assicuratori versano, altresì, a titolo di acconto una somma pari all'85 per cento del contributo dovuto per l'anno precedente; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato, a partire dal successivo mese di febbraio, dai versamenti da eseguire ai sensi del presente comma.")».

Conseguentemente, alla Sezione II:

a) *all'articolo 136, comma 8, le parole:* «10.500 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «10.212 milioni di euro»;

b) allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *Missione 14 - Infrastrutture pubbliche e logistica - Programma 11 - Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali,* apportare le seguenti variazioni:

2033:

CP: +780.000.000;

CS: +780.000.000.

c) allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, *Missione 33 - Fondi da ripartire, Programma 2 - Fondi di riserva e speciali,* U.d.V. 23.2, apportare le seguenti variazioni:

2029:

CP: 0;

CS: -823.000.000.

2030:

CP: 0;

CS: -364.000.000.

2031:

CP: 0;

CS: -300.000.000.

d) allo stato di previsione del *Ministero dell'economia e delle finanze,* Missione 11 - *Competitività e sviluppo delle imprese,* Programma 8 - *Incentivi alle imprese per interventi di sostegno,* U.d.V. 7.1, apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: +710.000.000;

CS: +710.000.000.

2027:

CP: +520.000.000;

CS: +520.000.000.

e) allo stato di previsione del *Ministero dell'economia e delle finanze,* Missione 33 - *Fondi da ripartire,* Programma 1 - *Fondi da assegnare,* U.d.V. 23.1, apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: +4.756.500.000;

CS: +4.756.500.000.

2027:

CP: +426.500.000;

CS: +426.500.000.

2028:

CP: +532.500.000;

CS: +532.500.000.

2029:

CP: +860.000.000;

CS:+860.000.000.

2030:

CP: +420.000.000;

CS: +420.000.000.

2031:

CP: +420.000.000;

CS: +420.000.000.

2032:

CP: +430.000.000;

CS: +430.000.000.

2033:

CP: +60.000.000:

CS: +60.000.000.

2034:

CP:+1.570.000.000;

CS:+1.570.000.000.

2035:

CP:+1.400.000.000;

CS:+1.400.000.000.

2036:

CP: +1.430.000.000;

CP: +1.430.000.000.

2037:

CP:+1.430.000.000;

CS:+1.430.000.000.

2038:

CP:+1.430.000.000;

CS: +1.430.000.000.

2039:

CP:+1.430.000.000;

CS: +1.430.000.000.

2040:

CP:+1.430.000.000;

CS:+1.430.000.000.

2041:

CP: +1.430.000.000;

CS:+1.430.000.000.

2042 e seguenti:

CP:+1.460.000.000;

CS:+1.460.000.000.

f) allo stato di previsione del *Ministero del lavoro e delle politiche sociali,* Missione 26 - *politiche per il lavoro,* Programma 6 - *Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione,* U.d.V. 1.1, apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: +150.000.000;

CS:+150.000.000.

2027:

CP: +150.000.000;

CS:+150.000.000.

g) allo stato di previsione del *Ministero dei trasporti,* Missione 19 - *Casa e assetto urbanistico;* Programma 19.02 - *Politiche abitative, urbane e territoriali* U.d.V. 3.1, apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: +150.000.000;

CS: +150.000.000;

2027:

CP: +150.000.000;

CS: +150.000.000;

h) allo stato di previsione del *Ministero dei trasporti,* Missione 14 - *Infrastrutture pubbliche e logistica;* Programma 14.10 - *Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità* U.d.V. 1.4, apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: +800.000.000;

CS: +800.000.000;

2027:

CP; +400.000.000;

CS: +400.000.000.